



Atto del Presidente n. 2

del 15/01/2021

Classificazione: 07-09-03 2020/1

Oggetto: COMPLETAMENTO ASSE VIARIO PRINCIPALE EST-OVEST DA VIA STRADONE FINO A VIALE EUROPA E RELATIVI SISTEMI ROTATORI - AMBITO S1A "STRADONE" - PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53 LR 24/2017 PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO, FINALIZZATO ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI, COMPORTANTE APPOSIZIONE DEL VINCOLO ESPROPRIATIVO E CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELL'OPERA

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci"

VISTA la nota del Comune di Ravenna di cui al ns PG 14388/2020 del 08.06.2020 con la quale è stata convocata la conferenza dei servizi in modalità asincrona ed ha trasmesso la documentazione relativa al procedimento avente per oggetto: "Completamento dell'asse viario principale est-ovest da via Stradone fino a viale Europa e relativi sistemi rotatori – Ambito S1a "Stradone" - Procedimento unico ai sensi dell'art. 53 LR 24/2017 per l'approvazione del progetto preliminare – definitivo, finalizzato alla localizzazione dell'intervento in variante agli strumenti urbanistici, comportante apposizione del vincolo espropriativo e contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

VISTA la nota del Comune di Ravenna di cui al ns PG 25232/2020 del 13.10.2020 con la quale è stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta nonché la successiva nota di cui al ns PG 3033/2020 con la quale sono stati inviati i pareri ambientali necessari ai fini dell'espressione di parere ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017.

VISTA la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

...

e) gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica

(...)

VISTO l'art. 53 della L.R. 24/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del suolo":

1. Fuori dai casi di progetti sottoposti a VIA, per i quali operano le modalità di coordinamento e integrazione dei procedimenti previste dalla normativa di settore, gli enti e i soggetti interessati possono promuovere lo

svolgimento del procedimento unico disciplinato del presente articolo per l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo dei seguenti interventi e opere:

- a) opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d'area vasta o comunale;
- b) interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività.

2. L'approvazione del progetto delle opere e interventi elencati al comma 1 attraverso il presente procedimento unico consente:

- a) di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera o intervento secondo la legislazione vigente;
- b) di approvare la localizzazione delle opere e interventi non previsti dal PUG, dall'accordo operativo o dal piano attuativo di iniziativa pubblica, ovvero in variante a tali strumenti o alla pianificazione territoriale vigente;
- c) di conseguire per le opere pubbliche e, nei casi previsti dalla legge, per le opere di pubblica utilità l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

(...)

4. Alla conferenza di servizi partecipano:

- a) le amministrazioni competenti ad esprimere gli atti di assenso di cui al comma 2, lettera a);
- b) il Comune e la Città metropolitana di Bologna o il soggetto d'area vasta territorialmente interessati dalla localizzazione dell'opera;
- c) gli enti titolari dei piani di cui si propone la modifica;
- d) l'autorità competente per la valutazione ambientale, di cui all'articolo 19, comma 3, la quale esprime il proprio parere sulla sostenibilità ambientale e territoriale delle varianti nell'ambito della conferenza di servizi;
- e) le altre amministrazioni chiamate dalla legge ad esprimere il proprio parere, nulla osta o altro atto di assenso, comunque denominato, per l'approvazione delle varianti proposte.

VISTO l'art. 30 della L.R. 20/2000 e smi che al comma 1 e seguenti disciplina i contenuti del Piano Operativo Comunale (POC) precisando che:

"1. Il POC è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni.

..."

VISTO l'art. 34 c.6 della L.R. 20/2000 e smi che dispone che:

"6. Contemporaneamente al deposito, il POC viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore.

Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva."

VISTO l'art. 19 della stessa L.R. 24/2017 che dispone:

3. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti d'area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, assumono, rispettivamente, la qualità di autorità competente per la valutazione ambientale in merito alla valutazione:

- a) la Regione, dei piani regionali, metropolitani e d'area vasta;
- b) la Città metropolitana di Bologna, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte del territorio metropolitano;
- c) i soggetti d'area vasta, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte dell'ambito territoriale di area vasta di loro competenza.

VISTA la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la Relazione del Servizio Programmazione territoriale (ALLEGATO A) con la quale si propone:

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica attivata dal Comune di Ravenna ai sensi dell'art. 53 LR 24/2017 per il “Completamento asse viario principale est-ovest da via Stradone fino a viale Europa e relativi sistemi rotatori – Ambito S1a “Stradone” - approvazione del progetto preliminare – definitivo, finalizzato alla localizzazione dell’intervento in variante agli strumenti urbanistici, comportante apposizione del vincolo espropriativo e contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.”
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica attivata dal Comune di Ravenna ai sensi dell'art. 53 LR 24/2017 per il “Completamento asse viario principale est-ovest da via Stradone fino a viale Europa e relativi sistemi rotatori – Ambito S1a “Stradone” - approvazione del progetto preliminare – definitivo, finalizzato alla localizzazione dell’intervento in variante agli strumenti urbanistici, comportante apposizione del vincolo espropriativo e contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.”, fermo restando le condizioni riportate nel punto b. nel “Constatato” della presente Relazione.
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all’art. 5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del “Constatato” della presente Relazione.
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell’Atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione dell’Atto al Comune di Ravenna.

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 19/12/2019 avente ad oggetto “DUP Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 – Approvazione” e s.m.i.;

VISTO l’Atto del Presidente n. 2 del 14/01/2020, relativo all’approvazione del Piano della Performance, Piano esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi 2020-2022 - esercizio 2020;

VISTO l’atto del Presidente n. 149 del 29/12/2020 avente ad oggetto “Determinazioni transitorie per la gestione dell'esercizio provvisorio 2021 nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Piano Esecutivo di Gestione 2021;

RITENUTE condivisibili le considerazioni espresse dal Servizio Programmazione Territoriale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Programmazione Territoriale ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Valeria Biggio, la cui attività è finalizzata anche alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO 022102 "Verifica e supporto alla pianificazione comunale" Azione 2 "Verifica di coerenza con i Piani sovraordinati degli strumenti di pianificazione comunale per la fase transitoria di cui all’art. 4 della L.R. 24/2017”, nelle more dell'approvazione del PEG/PDO 2021;

VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DISPONE

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica attivata dal Comune di Ravenna ai sensi dell'art. 53 LR 24/2017 per il “Completamento asse viario principale est-ovest da via Stradone fino a viale Europa e relativi sistemi rotatori – Ambito S1a “Stradone” - approvazione del progetto preliminare – definitivo, finalizzato alla localizzazione dell'intervento in variante agli strumenti urbanistici, comportante apposizione del vincolo espropriativo e contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.”
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica attivata dal Comune di Ravenna ai sensi dell'art. 53 LR 24/2017 per il “Completamento asse viario principale est-ovest da via Stradone fino a viale Europa e relativi sistemi rotatori – Ambito S1a “Stradone” - approvazione del progetto preliminare – definitivo, finalizzato alla localizzazione dell'intervento in variante agli strumenti urbanistici, comportante apposizione del vincolo espropriativo e contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.”, fermo restando le condizioni riportate nel punto b. nel “Constatato” della Relazione istruttoria allegata al presente atto.
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del “Constatato” della Relazione istruttoria allegata al presente atto.
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'Atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione dell'Atto al Comune di Ravenna.

DA ATTO

CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 61/2020.

A T T E S T A

CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nel vigente P.T.P.C.T. 2020-2022 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____



Provincia di Ravenna

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

COMUNE DI RAVENNA

**Completamento asse viario principale est-ovest da via Stradone fino a viale Europa e relativi sistemi rotatori – Ambito S1a “Stradone” -
Procedimento unico ai sensi dell'art. 53 LR 24/2017 per
l'approvazione del progetto preliminare – definitivo, finalizzato alla
localizzazione dell'intervento in variante agli strumenti urbanistici,
comportante apposizione del vincolo espropriativo e contestuale
dichiarazione di pubblica utilità dell'opera**

IL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

VISTA la L.R. n° 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

...

e) gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica

(...)

VISTO l'art. 53 della L.R. 24/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del suolo":

1. Fuori dai casi di progetti sottoposti a VIA, per i quali operano le modalità di coordinamento e integrazione dei procedimenti previste dalla normativa di settore, gli enti e i soggetti interessati possono promuovere lo svolgimento del procedimento unico disciplinato del presente articolo per l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo dei seguenti interventi e opere:

a) opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d'area vasta o comunale;

b) interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività.

2. L'approvazione del progetto delle opere e interventi elencati al comma 1 attraverso il presente procedimento unico consente:

a) di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera o intervento secondo la legislazione vigente;

b) di approvare la localizzazione delle opere e interventi non previsti dal PUG, dall'accordo operativo o dal piano attuativo di iniziativa pubblica, ovvero in variante a tali strumenti o alla pianificazione territoriale vigente;

c) di conseguire per le opere pubbliche e, nei casi previsti dalla legge, per le opere di pubblica utilità l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

(...)

4. Alla conferenza di servizi partecipano:

a) le amministrazioni competenti ad esprimere gli atti di assenso di cui al comma 2, lettera a);

b) il Comune e la Città metropolitana di Bologna o il soggetto d'area vasta territorialmente interessati dalla localizzazione dell'opera;

c) gli enti titolari dei piani di cui si propone la modifica;

d) l'autorità competente per la valutazione ambientale, di cui all'articolo 19, comma 3, la quale esprime il proprio parere sulla sostenibilità ambientale e territoriale delle varianti nell'ambito della conferenza di servizi;

e) le altre amministrazioni chiamate dalla legge ad esprimere il proprio parere, nulla osta o altro atto di assenso, comunque denominato, per l'approvazione delle varianti proposte.

VISTO l'art. 30 della L.R. 20/2000 e smi che al comma 1 e seguenti disciplina i contenuti del Piano Operativo Comunale (POC) precisando che:

"1. Il POC è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni.

..."

VISTO l'art.34 c.6 della L.R. 20/2000 e smi che dispone che:

"Contemporaneamente al deposito, il POC viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a

previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore.

Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva."

VISTO l'art. 19 della stessa L.R. 24/2017 che dispone:

3. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti d'area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, assumono, rispettivamente, la qualità di autorità competente per la valutazione ambientale in merito alla valutazione:

a) la Regione, dei piani regionali, metropolitani e d'area vasta;

b) la Città metropolitana di Bologna, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte del territorio metropolitano;

c) i soggetti d'area vasta, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte dell'ambito territoriale di area vasta di loro competenza.

VISTA la L.R. 30 ottobre 2008 n.19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la deliberazione n°3065 in data 28.02.1990 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Regionale;

VISTE le deliberazioni n°1338 in data 28.01.1993 e n°1551 in data 14.07.1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n°94 in data 01.02.2000 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ravenna e sua successiva variante approvata dallo stesso organo regionale con deliberazione n°2663 del 3.12.2001;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.51 del 6 giugno 2005, con la quale è stato adottato l'adeguamento del vigente PTCP della Provincia di Ravenna ai contenuti della L.R. 20/2000, controdedotto e definitivamente approvato dallo stesso organo con deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006;

VISTA la nota del Comune di Ravenna di cui al ns PG 14388/2020 del 08.06.2020 con la quale è stata convocata la conferenza dei servizi in modalità asincrona ed ha trasmesso la documentazione relativa al procedimento avente per oggetto: "Completamento dell'asse viario principale est-ovest da via Stradone fino a viale Europa e relativi sistemi rotatori – Ambito S1a "Stradone" - Procedimento unico ai sensi dell'art. 53 LR 24/2017 per l'approvazione del progetto preliminare – definitivo, finalizzato alla localizzazione dell'intervento in variante agli strumenti urbanistici, comportante apposizione del vincolo espropriativo e contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

VISTA la nota del Servizio Programmazione Territoriale della Provincia di Ravenna del 19/06/2020 (ns PG 15430/2020), con la quale è stata richiesta documentazione integrativa;

VISTA la nota del Comune di Ravenna di cui al ns PG 25232/2020 del 13.10.2020 con la quale è stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta con nota sopracitata nonché la successiva nota di cui al ns PG 3033/2020 con la quale sono stati inviati i pareri ambientali necessari ai fini dell'espressione di parere ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017.

PREMESSO:

CHE con deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006 il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) così come previsto dalla L.R. 20/2000 e successivamente modificato tramite l'approvazione dei piani settoriali provinciali (commercio, rifiuti, energia, acque);

CHE il Comune di Ravenna è dotato di Piano Strutturale Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2007 del 25 febbraio 2007;

CHE il Comune di Ravenna è dotato del 2° POC, approvato con delibera di consiglio Comunale n.135845/87 del 19/07/2018 che è stato accompagnato da VAS/Valsat;

CHE il Comune di Ravenna ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77035/133 del 28.07.2009, successivamente modificato, con delibera di C.C. n.36/2020 avente per oggetto "Variante di adeguamento 2019 al RUE e conseguenti modifiche al Piano di Zonizzazione Acustica" con conseguenti modifiche anche al 2° POC;

CONSTATATO:

CHE il progetto riguarda un tratto di viabilità di collegamento di Via Stradone con Viale Europa all'interno del comparto definito nel PUA Antica Milizia/Stradone - Parco Cesarea - AMBITO CoS1 a/b. L'intervento infrastrutturale, come previsto nel POC per l'ambito CoS1, ha l'obiettivo di potenziare il sistema viario in connessione con la circuitazione urbana attraverso la realizzazione di un nuovo asse stradale est/ovest in continuità con via Antica Milizia, fino a Viale Europa.

La strada, assimilabile ad una in categoria "F" in ambito urbano, presenta una larghezza complessiva della carreggiata di 7,00 m, con banchina di 0,50 per lato, marciapiede di 3,50 m con funzione pedonale e ciclabile sul lato sud nel tratto compreso tra via Stradone e il ponte sul canale Lama (compreso) e pista ciclabile bidirezionale di 2,5 m di larghezza nel tratto tra il ponte e viale Europa nonché marciapiede di 2,50 m sul lato opposto con funzione pedonale.

La strada in progetto è tutta in rilevato con altezza media di circa 1,50 m sul piano campagna, con due leggere rampe per raggiungere la quota di imposta del ponte sul canale Lama. Lo sviluppo della viabilità nel suo complesso è di circa 730 m.

L'area interessata dal nuovo asse viario risulta attualmente occupata da terreni agricoli, delimitati a ovest da via Stradone e a est da viale Europa, intersecati dallo scolo consortile Lama, poco prima della sua immissione nel canale Candiano.

La variante al 2° POC e al RUE si rende necessaria per l'introduzione del nuovo tracciato stradale nei due strumenti urbanistici che, pur prevedendo la realizzazione del nuovo asse stradale tra due nuove intersezioni riportate in cartografia su via Stradone a ovest e su Viale Europa ad est, non ne indicavano un tracciato. In particolare, mentre la gran parte del tracciato a ovest del canale Lama risulta interno al perimetro individuato da 2° POC e RUE per l'ambito CoS1 "Antica Milizia/Stradone - Parco Cesarea", la parte dall'attraversamento del canale sino a Viale Europa interessa anche l'ambito definito dai due strumenti urbanistici come Polo Funzionale N.4 del Sistema delle Dotazioni territoriali.

L'opera in oggetto, realizzata dai Soggetti Attuatori come compensazione degli oneri aggiuntivi previsti dalla convenzione del PUA Generale del subcomparto S1a e successivamente ceduta all'Amministrazione Comunale, ha anche la funzione di garantire l'accessibilità ai futuri lotti insediativi previsti a nord e a sud del nuovo asse nell'ambito del Subcomparto CoS1a.

L'approvazione del progetto preliminare-definitivo comporta una variante al 2° POC e al RUE comunali per l'inserimento del tracciato anche al fine dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Il primo tratto del completamento est-ovest fino allo scolo Lama, compresa la prima rotatoria, verrà realizzato su aree di proprietà dei Soggetti Attuatori. Per la parte di nuovo asse ad est e per la realizzazione della rotatoria all'intersezione tra il nuovo asse e viale Europa sarà necessario provvedere all'acquisizione delle aree non in proprietà dei Soggetti Attuatori né dell'Amministrazione comunale pertanto si rende necessaria l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità nel rispetto della vigente normativa di settore (DPR 327/2001).

a. SULLA CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

La relazione di Valsat riporta un apposito paragrafo denominato "Coerenza con gli strumenti urbanistici e analisi dei vincoli" contenente la verifica di conformità della Variante proposta rispetto alla pianificazione sovraordinata vigente.

Il PSC non evidenzia la nuova intersezione con via Stradone mentre è presente la previsione di una intersezione su viale Europa. Il PUA Generale approvato e convenzionato, comprende lo specifico studio di fattibilità dell'opera in progetto, approvato con delibera di Giunta Comunale individuato il nuovo asse in oggetto.

Relativamente al vigente PTCP della Provincia di Ravenna l'opera in oggetto interessa il "Paleodosso di modesta rilevanza" di cui all'art. 3.20c che a causa di profonde trasformazioni di carattere urbanistico a seguito di bonifiche fondiari hanno perso la morfologia e il micro rilievo originario", così come confermato nel RUE del Comune di Ravenna

b. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

In adempimento a quanto previsto dall'art. 19 della LR 24/2017, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale: AUSL Romagna, ARPAE, Consorzio di Bonifica Romagna Occidentale, Regione Emilia Romagna – Servizio Area Romagna – Sicurezza territoriale, Protezione civile, Soprintendenza Archeologica delle Belle arti e paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini dai quali sono pervenuti i relativi pareri sotto riportati:

- AUSL, nota del 17/11/2020 PG 2020/314297/P con la quale si comunica che :

"con riferimento alle opere di completamento in oggetto, viste le integrazioni presentate dal proponente, visto altresì il parere della competente ARPAE sulla matrice "inquinamento acustico" nulla osa, per quanto di competenza, alla realizzazione dell'asse viario di progetto".

- ARPAE, nota del 30/10/2020 (inviato in data 02/11/2020), con la quale si comunica che :

Matrice inquinamento acustico

Esaminata la documentazione integrativa datata settembre 2020, inerente la realizzazione in oggetto;

Considerato che gli elaborati presentati contengono elementi per definire la trasformazione acustica prevista per le opere che si intendono realizzare col contesto del territorio; in particolare:

...omissis

Pertanto, per quanto sopra, è possibile esprimere un parere di merito positivo sul progetto per la matrice inquinamento acustico a condizione che:

- 1. sia aggiornata la classificazione acustica del lotto inserendo la infrastruttura di completamento del sistema di circonvallazione Est/Ovest di Ravenna, mediante l'asse viario principale di collegamento fra Via Stradone e Viale Europa, attribuendogli la corretta classe acustica ai sensi dell'Art 4,1,2 della DGR 2053/01.*

- ARPAE – Parere ambientale - nota del 17/11/2020, con la quale si comunica che :

A completamento del parere acustico inviato in data 02/11/2020 ns. PG/2020/157747, in merito al progetto di cui all'oggetto, si integrano le seguenti considerazioni ambientali.

Visto il parere espresso da questa Agenzia in data 29/10/2015 relativo all'approvazione del primo stralcio Attuativo del PUA "Antica Milizia Sud/Parco Cesarea" e opere connesse.

Visto la documentazione tecnica presentata in data 8/06/2020 ns. PG./2020/81939 contenente anche l'elaborato Documento di Valsat datato febbraio 2020.

Preso atto che la presente progettazione porta a compimento dei tratti di fognatura nera collegata a depurazione in regime di separata e propedeutici alla realizzazione dei comparti S1 a/b "Antica Milizia/Stradone".

Preso atto che le opere di progetto porteranno alla realizzazione di nuove fognature per la raccolta di acque meteoriche con singoli recapiti in acque superficiali (vasche di laminazione a ovest ed a est Scolo Lama).

Tutto ciò premesso questa Agenzia, ai sensi dell'art. 19 comma 4 della L.R. 24/2017, esprime parere favorevole, a condizione che:

- prima dell'attivazione dello scarico delle acque meteoriche in acque superficiali dovrà essere presentata domanda di autorizzazione allo scarico ad Arpae – Sac.*

- Consorzio di Bonifica Romagna Occidentale, Prot. 32651 del 29/10/2020 con il quale

"... omissis ..."

Richiamate integralmente le condizioni riportate nel precedente parere consorziale Prot.n.19166/RA/9558 del 09-07-2020;

Lo scrivente Consorzio riconferma, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole condizionato all'approvazione del progetto Preliminare-Definitivo dell'intervento "Completamento asse viario principale est-ovest da via Stradone fino a viale Europa e relativi sistemi rotatori" – Ambito S1a "Stradone".

Il presente parere non deve intendersi quale autorizzazione all'esecuzione delle opere in oggetto.

Si resta pertanto in attesa di ricevere le richieste di concessione/autorizzazione da parte del Soggetto Attuatore e da parte delle singole società proprietarie delle reti dei sottoservizi, sia per le interferenze con lo scolo Lama Inferiore II° Ramo, sia per le interferenze con la rete irrigua consorziale denominata "Impianto Canale della Gabbia".

All'atto della formalizzazione definitiva delle richieste autorizzative di competenza consorziale, le prescrizioni indicate nei pareri rilasciati in sede di Conferenze di Servizi potranno essere ulteriormente integrate."

- Regione Emilia Romagna – servizio area Romagna – sicurezza territoriale, protezione civile, Prot. 32651 del 29/10/2020 con il quale esprime il seguente "parere tecnico sullo svolgimento degli approfondimenti tecnici di competenza comunale:

- la richiesta riguarda opere classificate come non strategiche o singoli interventi che ricadono in art 6 "aree a rischio di allagamento" (tirante idrico di riferimento fino a 50 cm) PAI/PGRA 2016;*
- le opere sono all'esterno delle aree di tutela di cui al capo VII del R.D. 523/1904;*
- l'immobile non ricade nell'area dei 30 m dal piede dell'argine prevista dal Piano Stralcio in cui sono interdette nuove edificazioni ad eccezioni di locali ed altri modesti volumi tecnici;*
- è stata prodotta analisi di compatibilità idraulica (rilievo topografico) con esplicita valutazione della sicurezza dei manufatti alle sollecitazioni statiche a cui risultano soggetti;*
- sono state adottate le seguenti misure compensative: Piano di imposta superiore al massimo tirante statico. Infatti, dal rilievo allegato al presente Progetto Preliminare - Definitivo (elaborato EG-01) si evince che le quote del piano campagna rilevate si attestano mediamente a quota variabile tra circa +0.4 e + 0.8 m slm per il tratto ad ovest dello scolo Lama e a quota variabile tra +1,0 e + 1,2 m slm per il tratto ad est. Essendo la nuova viabilità posta a quota minima +1,70 m slm, si evidenzia come si abbia un innalzamento del piano campagna rispetto allo stato attuale (punto depresso) pari a circa 1,30 m nel tratto ad ovest del Lama (quota attuale +0.4 m slm) e di 1,05 m nel tratto ad est del Lama (quota attuale +0,75 m slm).*
- Come da ns precedente parere, Protocollo N. 0106112/2020 del 19/06/2020, al fine di non creare una cella idraulica chiusa, sono stati integrati gli elaborati grafici aggiungendo tre condotte opportunamente dimensionate sotto il rilevato stradale al fine di garantire la continuità tra l'area nord e sud.*
- Tutti gli impianti tecnologici esterni devono garantire perfetta tenuta all'acqua;*
- Il sedime delle opere in questione rientra nella perimetrazione di "aree a rischio", con tirante statico. Rientra pertanto nelle competenze di codesta Amministrazione la predisposizione di una procedura specifica di messa in sicurezza connessa ai piani di Protezione Civile Comunale, che tenga conto anche del rischio sopra esposto;*
- La realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso da potenziale allagamento. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità, il presente parere non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà all'interessato adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.*
- Il presente parere tecnico è formulato esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 2ter, 6, 9 e 10 del Piano Stralcio ma non ha valore di "Nulla Osta Idraulico" ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904.*

- Soprintendenza Archeologica delle Belle arti e paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, Prot. 106138/2020 del 19/06/2020 con il quale

In relazione alla convocazione in oggetto,

... omissis ...

Si comunica che le verifiche archeologiche preventive prescritte possono ritenersi completate e si esprime pertanto parere favorevole alla realizzazione dell'opera.

Resta naturalmente inteso che, qualora durante il proseguo dei lavori venissero scoperti beni archeologici, questi resterebbero sottoposti a quanto previsto dall'art.90 del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" in materia di rinvenimenti fortuiti.

Il Comune di Ravenna , con nota di cui al ns PG 24253/2020 del 01.10.2020 tra le altre cose ha comunicato che

" a) il progetto di cui all'oggetto è stato depositato, presso l'Ufficio Espropri, dal 24/06/2020 al 24/08/2020 e, contestualmente, integralmente pubblicato sul sito web del Comune di Ravenna alla sezione: "Amministrazione Trasparente" – "Pianificazione e Governo del Territorio" e alla voce "Urbanistica" dell'Area Tematica: "Ambiente, Territorio e Mobilità";

b) l'avviso di deposito è stato:

- pubblicato sul BURERT n. 214 del 24/06/2020 e, contestualmente, sul sito web del Comune di Ravenna, alla voce "Urbanistica" dell'Area Tematica: "Ambiente, Territorio e Mobilità", alla voce "Espropri" – "Avvisi di pubblicazione", dell'Area tematica: "Bandi, Concorsi ed Espropri", oltre che all'Albo Pretorio on line;

- comunicato individualmente ai soggetti interessati riportati nel Piano Particellare (ai quali lo stesso è pervenuto in data antecedente a quella di inizio deposito);

- da parte dei soggetti interessati riportati nel Piano Particellare sono pervenute n. 3 osservazioni." (Le osservazioni riguardano solo aspetti espropriativi).

c. PARERE SU COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO

In riferimento alla richiesta del Comune di Ravenna (Fascicolo 07-09-03 2020/1/0), relativa al Progetto di cui all'oggetto, in base a quanto previsto dall'Art. 5 della L. R. n° 19/2008 e dal D.M. 11/03/1988 al punto "H" (fattibilità geotecnica di opere su grandi aree), questo Servizio

VISTO

la Relazione sulle indagini . Caratterizzazione geologica e geotecnica – Caratterizzazione sismica; ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, sulla compatibilità del Progetto con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo, pur non entrando nel merito della tipologia e delle previsioni urbanistiche e di quant'altro non specificatamente previsto dall'Art. 5 della L. R. n° 19/2008.

Il presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni da applicarsi in sede di progettazione esecutiva:

- **1:** *dovrà essere verificata la esistenza di paleomorfologie sepolte, di depositi eluviali-colluviali-torrentizi e/o disomogeneità litostratigrafiche tali da creare rischi sismici, geotecnici e/o idrogeologici mediante interazione con le strutture di fondazione e le strutture in elevazione, e di conseguenza dovranno essere scelte soluzioni tecniche fondazionali in grado di annullare tali rischi; in tal caso potranno esserci variazioni litostratigrafiche latero-verticali anche complesse, e si potranno porre problemi progettuali anche gravi per contatto di litologie con caratteristiche molto diverse tra loro, tali, appunto, da creare rischi geotecnici, sismici e/o idrogeologici; le scarpate morfologiche esistenti, di origine naturale od antropica, dovranno essere separate dalle fondazioni da fasce di rispetto sufficienti ad escludere totalmente interazioni sismiche tra le scarpate e le fondazioni stesse; la presenza di depositi a caratteristiche molto diverse e pertanto a rischio sia sotto il profilo geotecnico che sotto quello sismico ed idrogeologico dovrà quindi essere presa in attentissima considerazione;*
- **2:** *nella Normativa Tecnica di Attuazione dello Strumento di Attuazione andrà inserito l'obbligo di presentare, per le opere in progetto, specifica relazione geologica e geotecnica (comprensiva delle problematiche sismiche) in sede di progettazione esecutiva;*

- **3:** va completata una indagine geognostica preliminare dell'area e di un suo adeguato intorno, in sede di progettazione esecutiva, e preliminarmente alla progettazione esecutiva delle opere in progetto; la profondità delle prove (es. prove penetrometriche) dal piano di campagna deve essere la massima possibile secondo legge ed in base alle strutture di fondazione ed in elevazione che si prevedono preliminarmente (anche ai fini della caratterizzazione sismica) oppure a profondità maggiori qualora richiesto dalle situazioni stratigrafiche o dalle esigenze progettuali; in particolare si richiede l'esecuzione di altre prove in situ spinte almeno a -20 m di profondità dal piano di campagna; l'indagine deve coprire tutta l'area interessata da urbanizzazione ed edificazione in modo sufficientemente fitto ed omogeneo; il completamento dell'indagine deve permettere anche una valutazione della litostratigrafia e dei parametri geotecnici e geomeccanici dei vari strati (o lenti) nella loro variazione orizzontale-verticale, cioè tridimensionale, in tutta l'area (a tale scopo sono richieste le rappresentazioni planimetriche e di sezioni verticali litostratigrafiche, lungo varie direzioni spaziali ossia azimut); delle nuove prove geognostiche da eseguire si richiedono tutti i diagrammi e le tabelle dei parametri geotecnici e delle interpretazioni litostratigrafiche; sulla base dei parametri litostratigrafici, geotecnici e geomeccanici vanno fatti calcoli dei carichi ammissibili e si faranno ipotesi fondazionali adeguate; si terrà conto di tutti i carichi possibili e con le condizioni più sfavorevoli (presenza di carichi dinamici, accidentali, da sisma, da neve, da vento, ecc.); tali problematiche vanno valutate attentissimamente, tenendo conto anche degli effetti della falda freatica e delle sue oscillazioni, nonché delle azioni sismiche inerenti carichi e cedimenti; andranno inoltre fatte varie ipotesi fondazionali; in ogni caso si dovranno limitare al minimo i carichi ed i cedimenti assoluti e differenziali; andranno indicati i provvedimenti tecnici adeguati a far fronte a tutte le problematiche che verranno eventualmente in evidenza; si richiedono i calcoli dei cedimenti assoluti e differenziali nelle varie ipotesi fondazionali prese in considerazione; si dovranno valutare attentissimamente le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione; si dovrà altresì tener conto dei cicli di rigonfiamento-essiccamento dei terreni coesivi eventualmente situati in vicinanza del piano di campagna in occasione delle oscillazioni stagionali della falda e delle piogge; va da sé che tutta la progettazione dovrà ottemperare alle Norme Tecniche per le Costruzioni attualmente vigenti, anche per quanto riguarda le problematiche sismiche;
- **4:** gli sterri e i riporti vanno ridotti al minimo compatibile con le problematiche dell'area;
- **5:** il valore di Vs30 e la categoria dei terreni di fondazione vanno riferiti non al piano di campagna attuale ma alla quota del presumibile piano fondale, una volta individuato questo mediante tutte le integrazioni alla indagine geognostica; si dovranno individuare e tenere in adeguato conto le frequenze proprie del/dei terreno/terreni di fondazione in modo tale da evitare fenomeni di risonanza con gli edifici in caso di sisma; i dati ricavati sono da confrontare ed integrare con tutti i dati geologici e geotecnici; da tali indagini andranno tratte attentissimamente tutte le indicazioni tecniche del caso, unitamente alle informazioni di altra origine ricordate in quanto precede ed in quanto segue; anche tutti i parametri testé ricordati andranno riferiti alla quota presumibile di fondazione, e dovranno tener conto però anche delle caratteristiche sismiche di tutti i terreni sovrastanti tale quota;
- **6:** in specifico andranno eseguite indagini e valutazioni approfondite e di dettaglio sulle problematiche sismiche relative alle opere in progetto e alle opere fondazionali ed in elevato già esistenti in un adeguato intorno degli edifici previsti;
- **7:** le indagini geologiche e geognostiche di dettaglio di cui sopra dovranno servire anche ad individuare le caratteristiche degli strati o livelli granulari saturi presenti, per i quali dovrà essere valutato il potenziale di liquefazione sismica con l'applicazione di una accelerazione a_{max} adeguata e con la scelta di Magnitudo (M) adeguate a quanto noto dalla storia sismica dell'area in esame e di suoli di fondazione adeguati; andranno valutati tutti gli strati granulari saturi (anche delle prove geognostiche da eseguire), indipendentemente da potenza e da profondità dal piano di campagna, perchè ciò richiede il principio di precauzione e perchè sono già stati individuati alcuni strati liquefacibili; la situazione va valutata con il massimo della cautela, e andranno eseguite opportune considerazioni sul rischio di liquefazione; le relative prove geognostiche dovranno essere CPTU e/o CPTe che, da indagini recenti, sono risultate più cautelative delle CPT;
- **8:** andranno calcolati gli eventuali cedimenti post-sisma;

- **9:** per i calcoli relativi alle problematiche sismiche si suggerisce di utilizzare valori della Magnitudo non inferiori a quelle massime previste per la Zona Sismogenetica di cui fanno parte le aree interessate dal Progetto;
- **10:** andranno seguite tutte le indicazioni fornite dalla Relazione;
- **11:** si richiedono le adeguate analisi dei materiali per la realizzazione di strade, piazzali e parcheggi: le Norme CNR-UNI e le Raccomandazioni dell'AGI (Associazione Geotecnica Italiana) danno metodi validi per valutare l'idoneità tecnica di varie terre come sottofondi di tali strutture e per la progettazione delle stesse a regola d'arte, nelle loro varie parti;
- **12:** si richiede la verifica delle necessità di regimazione idraulica dell'area e di un suo adeguato intorno alla luce di una verifica del rischio idraulico, e di conseguenza andranno realizzate adeguate opere di regimazione delle acque superficiali eseguite a regola d'arte anche sull'area di intervento.

Il presente parere non esime inoltre dai seguenti obblighi:

- *rispetto della normativa prevista dal Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni;*
- *verificare la funzionalità della rete pubblica di scolo;*
- *verificare la conformità dei contenuti delle "Norme Tecniche di Attuazione" allegate con quanto previsto dalla normativa sismica;*
- *rispettare ogni altra normativa vigente in materia.*

CONSIDERATO:

CHE ai sensi degli artt.33 e 34 della L.R. 20/2000 la Giunta Provinciale "può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore".

CHE le funzioni di organo esecutivo della Giunta Provinciale sono ora assunte in capo al Presidente della Provincia come stabilito dalla Legge 56/2014 (c.d. Del Rio) e ss.mm.ii.;

CHE le previsioni di cui alla variante in oggetto non contrastano con le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi del vigente PTCP, sia nella sua componente paesistica che pianificatoria;

Tutto ciò **PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO**

PROPONE

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica attivata dal Comune di Ravenna ai sensi dell'art. 53 LR 24/2017 per il "Completamento asse viario principale est-ovest da via Stradone fino a viale Europa e relativi sistemi rotatori – Ambito S1a "Stradone" - approvazione del progetto preliminare – definitivo, finalizzato alla localizzazione dell'intervento in variante agli strumenti urbanistici, comportante apposizione del vincolo espropriativo e contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera."
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica attivata dal Comune di Ravenna ai sensi dell'art. 53 LR 24/2017 per il "Completamento asse viario principale est-ovest da via Stradone fino a viale Europa e relativi sistemi rotatori – Ambito S1a "Stradone" - approvazione del progetto preliminare – definitivo, finalizzato alla localizzazione dell'intervento in variante agli strumenti urbanistici, comportante apposizione del vincolo espropriativo e contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.", fermo restando le condizioni riportate nel punto b. nel "Constatato" della presente Relazione.
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del "Constatato" della presente Relazione.

4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'Atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione dell'Atto al Comune di Ravenna.

IL TECNICO ISTRUTTORE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
(ING. VALERIA BIGGIO)



Provincia di Ravenna

Proponente: /Programmazione Territoriale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA n. 43/2021

OGGETTO: COMPLETAMENTO ASSE VIARIO PRINCIPALE EST-OVEST DA VIA STRADONE FINO A VIALE EUROPA E RELATIVI SISTEMI ROTATORI - AMBITO S1A "STRADONE" - PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53 LR 24/2017 PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO, FINALIZZATO ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI, COMPORTANTE APPOSIZIONE DEL VINCOLO ESPROPRIATIVO E CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELL'OPERA

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *settore* interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 15/01/2021

IL DIRIGENTE del SETTORE
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
